

## Comunicazione n. DIN/6071086 del 28-8-2006

inviata alla [...sim X...] ... e allo studio legale...

### Oggetto: Servizio di ricezione e trasmissione di ordini - Risposta a quesito

Si fa seguito alla nota del 20 giugno 2006, dello "Studio legale associato ...", formulato "in nome e per conto" di codesta società, a mezzo della quale si è richiesto alla scrivente di esprimere il proprio parere in merito ad una descritta "prassi adottata ... nella ... attività di contatto con la clientela" (...), descritta come segue:

1. *"la Sim colloca, tra gli altri, il servizio di ricezione e trasmissione ordini di cui alla lettera e) ... [dell']art. 1, comma 5, ... del decreto legislativo 58/1998 prestato dalla banca [...omissis...] [...banca Y...];*
2. *[...banca Y...] non negozia gli ordini dai clienti ma si limita a trasmettere ad altro intermediario autorizzato alla negoziazione;*
3. *nell'ambito delle attività di offerta fuori sede per conto di [... sim X...] ed ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. d), terzo capoverso, del regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11522/98 e ss. modificazioni, alcuni promotori ricevono dai clienti ... disposizioni relative al servizio collocato e tramite il loro apparecchio telefax o a mezzo di fattorino, trasmettono le disposizioni stesse a [...banca Y...] che, effettuate le valutazioni del caso ed espletate eventualmente le procedure regolamentari, rilascia al cliente l'attestazione e, successivamente, l'eseguito;*
4. *il promotore di [...sim X...] non sollecita né indirizza le scelte d'investimento o disinvestimento del cliente limitandosi esclusivamente a svolgere, per lo più su richiesta del cliente stesso, un'attività informativa e di verifica dell'adeguatezza della disposizione. Egli quindi opera quale mero nuncius al fine di rendere più agevole l'operatività del cliente.*
5. *Tale attività è prevista nelle procedure aziendali ed è comunque oggetto di controlli da parte dei competenti organi [...sim X...] ivi compreso il responsabile del controllo interno."*

Il quesito ritiene che la fattispecie prospettata "non integri per la Sim esercizio del servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini di cui all'art. 1, comma 5, lett. e), del decreto legislativo 58/1998, ma di attività del tutto legittima rientrante nell'ambito dell'art. 36, comma 1, lett. d) terzo capoverso, del regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11522/98 e ss. modificazioni".

Al riguardo, si ribadisce, secondo un orientamento già manifestato da questo Istituto, che uno schema operativo quale quello descritto innanzi comporta che l'attività svolta da [...sim X...] sia da ricondurre alla "assistenza post vendita"<sup>1</sup>, fornita dai promotori finanziari del medesimo intermediario ai clienti cui è stato "collocato" il contratto di raccolta ordini di [...banca Y...]; essa è attività ricompresa entro l'abilitazione di [...sim X...] allo svolgimento del servizio di collocamento (anche "fuori sede").

Si ritiene, quindi, di poter confermare l'avviso, già inteso con Comunicazione n. DI/99076449 del 19 ottobre 1999, secondo cui l'esercizio della descritta attività non configura la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini da parte di [...sim X...], posto che "tipicamente ... l'intermediario che presta

<sup>1</sup> Sulla quale, cfr. Comunicazione n. DIN/2045433 del 27 giugno 2002. Con Comunicazione n. DIN/2073042 del 7 novembre 2002, inoltre, la Consob ha precisato che l'intermediario che promuove e offre fuori sede servizi di investimento di un altro intermediario, "come si desume anche dall'articolo 36 del regolamento CONSOB n. 11522/98, non esaurisce necessariamente la sua funzione nell'offerta del servizio, ma può svolgere un ruolo anche nella successiva fase di prestazione del servizio stesso, potendo ricevere le disposizioni inerenti il servizio offerto per trasmetterle all'intermediario negoziatore per la relativa esecuzione.

Nel caso di specie, quindi, l'intermediario autorizzato potrà avvalersi della collaborazione dell'offerente" per la ricezione degli ordini utilizzando a tal fine le strutture ed i mezzi di tale intermediario ... Preme sottolineare che ... nel caso ora in esame è richiesto all'intermediario che offre fuori sede il servizio ... [d'investimento di altro intermediario], in quanto soggetto autorizzato che ha anche il contatto diretto con la clientela, di procedere a valutazioni di carattere discrezionale sulla base delle informazioni in suo possesso (e condivise con l'intermediario [il cui servizio è oggetto di commercializzazione]) come, per esempio, in merito alla adeguatezza dell'ordine ricevuto dalla clientela medesima, da trasmettere poi all'intermediario che presta direttamente il servizio per la relativa esecuzione".

*il servizio di ricezione e trasmissione di ordini tiene in via diretta i rapporti con gli investitori e sceglie in proprio l'intermediario negoziatore a cui trasmettere gli ordini ricevuti dai propri clienti".*

CONSOB  
*Luigi Spada - Antonio Rosati*